



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

n° 14 del 30/03/2021

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno 30 MARZO 2021, alle ore 20:30, presso la sede comunale, in seduta ed in PRIMA CONVOCAZIONE osservate le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Ventura Giovanni, assistito dal Segretario Comunale dott. Iapicca Giuseppe

Consiglieri assegnati al Comune di Rezzato:

Presenti

Assenti

Ventura Giovanni
Zanca Monica
Voglini Sergio Renato
Marmentini Bruno
Gusmeri Francesco
Viviani Wilma
Sanfelici Marcello
Capra Matteo
Pasolini Pierluigi
Bonometti Elena
Ventura Ernesto
Massardi Nadia
Gerosa Enzo
Reboldi Luca
Ogna Emanuela
Bertolino Anna
Gallina Giorgio
E' presente l'Assessore esterno: Franzoni Maurizio

Consiglieri ASSEGNATI 17 PRESENTI 17

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021:“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi obiettivo di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge n. 241/1990 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi.

PREMESSO che:

- la Legge n. 160/2019, articolo 1 commi dall’816 all’847, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;
- l’articolo 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, precisa, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, adottato ai sensi del D.Lgs n. n. 507/1993 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 20.02.1995 e s.m.i.;
- il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20.02.1995.

PRECISATO, inoltre, che l’articolo 1, comma 836 della Legge n. 160/2019 prevede la soppressione dell’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni dal 1 dicembre 2021, ma ritenuto opportuno mantenere in essere tale servizio.

RICHIAMATI:

- il Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29.01.2010 e s.m.i.;
- il regolamento per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale del martedì di via Milano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05.07.2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21.01.2021 avente ad oggetto “Disciplina transitoria nelle more dell’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

PREMESSO che la potestà regolamentare dei Comuni per le proprie entrate è sancita dall'articolo 52 del d. lgs n. 446/97.

CONSIDERATO che, in attuazione agli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, vigenti fino all'anno 2020.

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario adottare il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1 comma 837 della Legge n. 160/2019.

VISTE:

- la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.
- la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si compone in totale di 47 articoli e si articola nei seguenti punti principali:

- PARTE PRIMA: Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- PARTE SECONDA: Disciplina del canone di concessione e autorizzazione;
- PARTE TERZA: Disciplina del servizio pubbliche affissioni;
- PARTE QUARTA: Norme generali e disciplina transitoria;
- ALLEGATO A: Classificazione delle vie e piazze comunali;
- ALLEGATO B: Elenco degli impianti per pubbliche affissioni.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che si compone in totale di 21 articoli e dell'Allegato A.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, altresì, di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale e il nuovo canone patrimoniale dei mercati non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il D.L. n. 41 del 22.03.2021 che ha ulteriormente prorogato al 30.04.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e

Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 47 articoli e comprensivo degli allegati A e B, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 21 articoli e comprensivo dell’allegato A, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione dei presenti regolamenti nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
5. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:
 - il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni, adottato ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20.02.1995;
 - il regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, adottato ai sensi del D.Lgs n. 507/1993 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 20.02.1995 e s.m.i..
6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone patrimoniale dei mercati, nel rispetto dei Regolamenti approvati con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
7. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Ventura Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI REZZATO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 e 846-847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e disciplina il procedimento di adozione e gli effetti dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Rezzato, nonché l'applicazione dei corrispondenti prelievi.
2. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, e ad ogni altra norma, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili dalla strada pubblica devono essere precedute da una autorizzazione come meglio precisato nella seguente casistica.
4. La pubblicità fonica è soggetta a preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo ai sensi del vigente codice della strada, del Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione e del Regolamento di Polizia urbana.
5. Le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie sono rilasciate in base alle sotto indicate competenze:
 - a) ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REZZATO
 - All'interno del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato.
 - Fuori dal centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di altri Enti, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di questi ultimi.
 - b) ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU STRADE DI PROPRIETÀ DI ALTRI ENTI
 - All'interno del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di altri Enti, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di questi ultimi.
 - Fuori dal centro abitato il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del rispettivo ente proprietario e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà del Comune di Rezzato, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di quest'ultimo.
6. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie, compresa l'effettuazione del volantaggio, per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune e che risultino visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Il volantaggio, pur non essendo soggetto ad autorizzazione è comunque subordinato al rispetto delle vigenti normative in materia.

7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
8. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di proprietà di altri Enti.
9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
10. Per la concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 5 luglio 2017.

Articolo 3

Norme di riferimento

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento:
 - al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della Strada;
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - al vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010 e successive modifiche ed integrazioni dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro

ufficio indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, pec, mail, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
 - h. per le casistiche nelle quali dovuti, la copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni;
 - Documentazione fotografica (nel caso sia necessaria al fine di una migliore individuazione dell'area interessata all'occupazione);
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio (per le istanze di rilascio di concessioni permanenti o particolarmente complesse).
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, pec, mail, ecc.;
 - b. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - c. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - e. l'elaborato tecnico in scala (pianta e planimetria generale), con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l'impianto da cui si possa ricavare la superficie dell'impianto che si vuole installare su suolo o soprasuolo pubblico;
 - f. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
 - g. un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - h. per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge;
 - i. l'eventuale nulla osta dell'Ente proprietario della strada per le esposizioni pubblicitarie installate fuori dal centro abitato qualora l'installazione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di Enti diversi dal Comune di Rezzato;
 - j. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

- k. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, e/o l'autorizzazione condominiale (o dell'Amministratore) in caso di installazione su edifici e complessi di tipo condominiale;
 - l. l'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente Gestore del corso d'acqua, qualora l'installazione richiesta ricada all'interno della fascia di rispetto da un corso d'acqua individuato nel Reticolo Idraulico di Rezzato;
 - m. per le casistiche nelle quali dovuti, la copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il Comune predispone e rende disponibili i modelli esemplificativi per la presentazione della domanda di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a. locandine (eccetto le casistiche per le quali il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione prevede l'istanza di rilascio di apposita autorizzazione);
 - b. pubblicità su autoveicoli, qualora gli stessi non sostino nel medesimo punto per un periodo superiore alle 48 ore, in caso contrario la pubblicità è soggetta ad autorizzazione;
 - c. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, salvo che il nuovo messaggio non sia in contrasto con le norme del

vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione e che non sia contrario al buon costume, al comune decoro o in contrasto con le norme di ordine pubblico.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato dall'ufficio competente nella richiesta di integrazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio. Nel caso di mancata presentazione dell'integrazione documentale richiesta, l'istanza verrà considerata definitivamente improcedibile e verrà archiviata.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato, inoltre, alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il provvedimento di concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della

particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - c. la durata dell'esposizione;
 - d. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario o del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario o al soggetto titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato su suolo pubblico dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;
- a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
- b. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
- c. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- d. vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e. mancato pagamento del canone dovuto entro 40 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento concessorio/autorizzativo.
- f. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito e deve essere allegato atto notarile o equivalente atto comprovante il subentro.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovi

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il rinnovo della concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego

6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di dichiarazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altri enti.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rezzato.
2. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Rezzato, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteria per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Rezzato alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 13.353 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. La tariffa standard annuale prevista dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 826 per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, è pari a € 40,00.
3. La tariffa standard giornaliera prevista dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 827 per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è pari a € 0,70.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore a 365 giorni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. sono giornaliere le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore a 365 giorni;

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

1. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali, quelle di durata uguale o inferiore sono considerate temporanee.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
 - a. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
 - b. Le occupazioni di durata corrispondenti a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.
 - c. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ad un metro quadrato o lineare per le attività prive di rilevanza economica. Per le occupazioni soprastanti il suolo, purché sporgenti almeno 30 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata, solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra loro.
 - d. Per le occupazioni sottostanti il suolo la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

- e. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria di 1,50 €. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a 800 €. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
- f. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla precedente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
- g. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui all' art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.
- h. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- i. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia in concessione ad un privato.
- j. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (allegato A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- k. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le

strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a. La tariffa per le strade di 3^a è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1^a.

- I. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposto alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.
- m. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

- a. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
- b. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- c. Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma b) si applica separatamente per ognuna di esse.
- d. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. L'arrotondamento previsto dal precedente comma b) si applica alla superficie complessiva.
- e. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- f. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

- g. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- h. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione.
- i. Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

In caso di imponibilità verificata, le tariffe determinate dalla Giunta comunale si applicano in base alla portata del veicolo:

autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;

autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alla presente lettera è raddoppiata.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

- j. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.
- k. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità effettuata

per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

- l. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella deliberata dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
- m. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alle tariffe deliberate dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
- n. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa deliberata dalla Giunta comunale, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, pari alla metà di quella prevista dalla lettera l).
- o. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe deliberate dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
- p. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alle tariffe è deliberata dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

3. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

4. Gli incassi del canone a titolo ordinario per occupazioni o esposizioni annuali non vengono effettuati qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad € 10,00. Per quanto riguarda le occupazioni e le esposizioni temporanee, si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa deliberata dal Comune, senza applicare minimi.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A. La valutazione del minore o maggiore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da esse da parte del titolare della concessione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari la Giunta comunale determinerà i coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie in base al maggiore o minore impatto ambientale e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
3. I coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie nonché le fattispecie di occupazione del suolo e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

Articolo 27

Riduzioni

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- a. Per le occupazioni aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche con superficie superiore ai 10 mq, sindacale, istituzionale, culturale e religioso, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
 - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
 - oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata con il patrocinio dell'ente è prevista l'esenzione dal canone.

- b. Per l'occupazione effettuata con spettacoli viaggianti è previsto il seguente meccanismo di calcolo della tariffa:
 - la superficie effettivamente occupata viene conteggiata al 50%.
 - La tariffa applicata è quella standard giornaliera con riduzione all'80% da calcolarsi sulla superficie ottenuta dopo il conteggio di cui al periodo precedente.
- c. Per le occupazioni concernenti l'esercizio dell'attività edilizia è prevista la riduzione del 50%.

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 28

Esenzioni

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrai;
- h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i. le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;-

- j. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci all'interno degli stalli di sosta;
- k. le occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune;
- l. le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/97;
- m. le occupazioni effettuate dai partiti politici, per propaganda politica, fino ad una superficie massima di mq. 10;

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Sono esenti dal canone:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- n. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- o. i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- p. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- q. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- r. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- s. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- l. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- m. Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

Articolo 29

Termini e modalità per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento del canone è effettuato direttamente all'Ente secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Il gestore del canone provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il gestore del canone per farsene rilasciare copia.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 30

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione/autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni e le diffusioni che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;

- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
3. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
 4. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
 5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all'indennità ed alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere a) b) e c) del presente articolo.
 6. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità ed alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c);
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
 7. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio, autorizzativo o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata; sono soggette all'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) relative alle occupazioni abusive ridotte del 50%.
 8. L'omesso, il tardivo e il parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'articolo 50 della Legge n. 449/1997 oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
 9. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.
 10. L'omesso, il tardivo e il parziale versamento dell'avviso di cui al comma 8 comporta la decadenza della concessione/autorizzazione, come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione/autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la

diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.

11. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione/autorizzazione.
12. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 31

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 32

Rateazioni

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà ad adempiere, il gestore del canone può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna ad esibire le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili, aventi scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, è pari a:

- per importi da euro 50,00 a euro 100,00: fino a 4 rate mensili;
- per importi da euro 101,00 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili;
- per importi da euro 501,00 a euro 2.000,00: fino a 8 rate mensili;
- per importi da euro 2.001,00 a euro 4.000,00: fino a 10 rate mensili;
- per importi da euro 4.000,00 a euro 5.999,00: fino a 20 rate mensili;
- per importi da euro 6.000,00 e superiori: 36 rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito residuo ancora dovuto si rende immediatamente esigibile per intero e il debito non può più essere rateizzato. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 30.000,00, il Comune deve richiedere idonea polizza fideiussoria.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di fideiussione a garanzia della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento viene assunta dalla Giunta comunale.

Articolo 33

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza.

In caso di rimborso per importi versati per errore del soggetto passivo e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

3. Nel caso di gestione in concessione le predette attribuzioni spettano al concessionario.

Articolo 34

Mercati e fiere

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito canone mercatale.

Articolo 35

Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio

1. Il Comune di Rezzato mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 37

Impianti di proprietà' del Comune per il servizio pubbliche affissioni

La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono ai criteri generali precedentemente determinati ed in modo sufficiente alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è indicativamente così determinata:

- a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30%;
- b. per le affissioni di natura commerciale il 70%.

L'elenco degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni presenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento sono quelli indicati nel prospetto allegato (Allegato B). La Giunta Comunale, su proposta del Settore competente, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui sopra o anche disporre l'aumento degli impianti presenti sul territorio, sulla base di riscontrate esigenze dell'utenza.

Articolo 38

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e direttamente all'Ente secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
3. La tariffa applicabile per il servizio di affissione di manifesti è stabilita dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione calcolati sulla base della tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 .

Articolo 39

Tariffe e maggiorazioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 33,57 per ciascuna commissione.
2. Per le commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (70x100) il canone è maggiorato del 50%
4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli (70x100) il canone è maggiorato del 100%.

Articolo 40

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e

religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e beneficenza;
- e. gli annunci mortuari.

Articolo 41

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42

Modalità per il servizio affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
7. Nessuna commissione può avere luogo prima del pagamento.
8. Le affissioni dovranno essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente destinati a tale scopo.
9. Ai fini della salvaguardia degli enti locali gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
11. In caso di annullamento della commissione da parte del committente, la richiesta dovrà pervenire al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 (quindici) giorni successivi. L'annullamento della commissione non dà diritto alla restituzione.

Articolo 43

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore:
 - a. un'indennità pari al canone che sarebbe stato dovuto per l'effettuazione del servizio aumentata del 50%;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera precedente.
3. la sanzione stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285. Ai fini del conteggio delle sanzioni e dell'indennità la durata dell'affissione si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.

4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30.

PARTE QUARTA
NORME GENERALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 44

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 45

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 46

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.1995, nonché la delibera tariffaria n. 21 approvata dalla Giunta Comunale in data 15.02.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e relative tariffe approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.1995 e s.m.i., resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. A partire dall'annualità 2021 gli importi di canone dovuto a corrispettivo relativi alle concessioni

precarie di durata ventennale già stipulate tra il Comune di Rezzato ed i concessionari richiedenti per la posa di pozzetti, condotte di scarico, ecc. saranno soggetti al regime del canone unico in base alle tariffe che verranno deliberate dalla Giunta Comunale conformemente a quanto previsto al comma 829, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 47 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegati:

ALLEGATO A)

Classificazione delle vie e piazze comunali

ALLEGATO B)

Elenco degli impianti per pubbliche affissioni

INDICE

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836)

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2. Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 3. Norme di riferimento
- Articolo 4. Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5. Avvio del procedimento amministrativo
- Articolo 6. Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Articolo 7. Istruttoria
- Articolo 8. Conclusione del procedimento
- Articolo 9. Rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 10. Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Articolo 11. Principali obblighi del concessionario o del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 12. Revoca e modifica. Rinuncia
- Articolo 13. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Articolo 14. Altre cause di decadenza
- Articolo 15. Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Articolo 16. Subentro
- Articolo 17. Rinnovi
- Articolo 18. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19. Oggetto del canone

Articolo 20. Ambito di applicazione del canone

Articolo 21. Soggetto passivo

Articolo 22. Soggetto attivo

Articolo 23. Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 24. Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Articolo 25. Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 26. Modalità di determinazione del canone

Articolo 27. Riduzioni

Articolo 28. Esenzioni

Articolo 29. Termini e modalità per il versamento del canone

Articolo 30. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni e indennità

Articolo 31. Riscossione coattiva.

Articolo 32. Rateazioni

Articolo 33. Rimborsi

Articolo 34. Mercati e fiere

Articolo 35. Attività di propaganda elettorale

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36. Gestione del servizio

Articolo 37. Impianti di proprietà' del Comune per il servizio pubbliche affissioni

Articolo 38. Canone sul servizio affissioni

Articolo 39. Tariffe e maggiorazioni

Articolo 40. Riduzione del canone

Articolo 41. Esenzioni dal canone

Articolo 42. Modalità per il servizio affissioni

Articolo 43. Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA
NORME GENERALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 44. Contenzioso

Articolo 45 . Trattamento dei dati personali

Articolo 46. Norme transitorie

Articolo 47. Disposizioni finali



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 commi dal n. 837 al n. 846)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Rezzato (BS).

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è determinata dall'allegato "A", medesimo prospetto di classificazione delle vie e piazze comunali del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati ed è stabilita dalla Giunta Comunale.

- a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
- c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

- a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.

c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti di con deliberazione della Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla legge 160/2019.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni giornaliere si applicano le relative tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior

ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Qualora l'importo del canone superi Euro 600,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in tre rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, di norma in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Per le occupazioni annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Gli incassi del canone per occupazioni annuali non vengono effettuati qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad € 10,00. Per quanto riguarda le occupazioni e le esposizioni

temporanee, si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa deliberata dal Comune, senza applicare minimi.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 13

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a. per le occupazioni realizzate-abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b. le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo, parziale o omesso pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il

ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 16

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute all'articolo 16 nel vigente Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolite non onorate .

Articolo 17

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 18
Il Funzionario Responsabile

Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20
Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 21
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 – Soggetto passivo

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 10 - Determinazione del canone

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 12 - Rimborsi e compensazione

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 14 - Sanzioni e indennità

Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 16 - Sospensione dell'attività' di vendita

Articolo 17 - Autotutela

Articolo 18 – Funzionario Responsabile

Articolo 19 - Riscossione coattiva

Articolo 20 – Regime transitorio

Articolo 21 – Disposizioni finali

Allegati:

ALLEGATO A

Classificazione delle vie e piazze comunali

ALLEGATO A

Prospetto di classificazione delle vie e piazze comunali

CLASSE TARIFFARIA I

PIAZZA MARTIRI DI CEFALONIA
PIAZZA RODOLFO VANTINI
VIA ALCIDE DE GASPERI
VIA ARTURO TOSCANINI
VIA BRESCIA
VIA BROLI
VIA EUROPA
VIA EVARISTO ALMICI
VIA FRATELLI KENNEDY
VIA GARDESANA
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA GIUSEPPE MAZZINI
VIA GIUSEPPE ZANARDELLI
VIA ITALIA
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA MILANO
VIA MONSIGNORE GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI
VIA PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
VIA QUATTRO NOVEMBRE 1918
VIA TREPONTI
VIA CADUTI DEL LAVORO

CLASSE TARIFFARIA II

STRADA STATALE 45 BIS
TANGENZIALE SUD
VIA 12 MARZO 1299
VIA ALESSANDRO MANZONI
VIA BREVE
VIA CADUTI PIAZZA DELLA LOGGIA
VIA DANTE ALIGHIERI
VIA DISCIPLINA
VIA DON GIUSEPPE ZANELLI
VIA FRANCESCO CILEA

VIA GIAN GIACOMO CHIZZOLA
VIA GIOVANNI PRATI
VIA INDUSTRIALE
VIA MACINA
VIA NICOSTRATO CASTELLINI
VIA ROMARINA MASSARDI
VIA SANTUARIO
VIA TRIESTE
VIA VAIFRO SBERNA
VIA VENTI SETTEMBRE

CLASSE TARIFFARIA III

LOCALITÀ CAMAFAME
LOCALITÀ CAPRIOLA
LOCALITÀ CASELLA
LOCALITÀ CASELLO REZZOLE
LOCALITÀ CASTELLA
LOCALITÀ CAVA CASTELLA
LOCALITÀ CAVA GRANDE
LOCALITÀ CAVA TORRE
LOCALITÀ CHIZZOLA
LOCALITÀ CURIONE
LOCALITÀ FINILETTO FENAROLI
LOCALITÀ FINILETTO FRATI
LOCALITÀ GHIDONE
LOCALITÀ GOZ
LOCALITÀ LAGHETTO
LOCALITÀ LOCATELLO
LOCALITÀ LURAGO
LOCALITÀ MALORA
LOCALITÀ MOLINETTO
LOCALITÀ MONTE RATELLI
LOCALITÀ OLIMPICA TENNIS
LOCALITÀ OLTRE RINO
LOCALITÀ OSPEDALE
LOCALITÀ PINETA
LOCALITÀ PONTE RINO
LOCALITÀ PORTICO FRATI
LOCALITÀ PORTICO TORRE
LOCALITÀ PRODUTTIVE REZZATESI

LOCALITÀ RANCH
LOCALITÀ REZZOLE
LOCALITÀ RIFUGIO ALPINI
LOCALITÀ SAN GIACOMO
LOCALITÀ SAN GIACOMO NORD
LOCALITÀ SAN GIACOMO SUD
LOCALITÀ SAN MAURO
LOCALITÀ SESSA
LOCALITÀ SOTTOLAGHETTO
LOCALITÀ SOTTOSTAZIONE
LOCALITÀ TANGENZIALE
LOCALITÀ TORRE
LOCALITÀ VALLE
LOCALITÀ ZANETTI
PIAZZETTA DEL BERSAGLIERE
VIA ACHILLE GRANDI
VIA ADRIANO OLIVETTI
VIA ALDO MORO
VIA ALESSANDRO FLEMING
VIA ALESSANDRO VOLTA
VIA ALFONSO LAMARMORA
VIA AMEDEO AVOGADRO
VIA ANGELO CANOSSI
VIA ANNA MAGNANI
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO MEUCCI
VIA BENEDETTO CASTELLI
VIA BERGAMO
VIA CAMILLO CAVOUR
VIA CAMILLO GOLGI
VIA CARLO PISACANE
VIA CASA DEL DOMICILIO
VIA CESARE BATTISTI
VIA CESARE TERRANOVA
VIA CREMONA
VIA DEGLI ALPINI
VIA DEI MILLE
VIA DIECI GIORNATE
VIA DINO GIRARDI
VIA DISPERSI IN RUSSIA
VIA DON GIUSEPPE LANDI
VIA DON LORENZO MILANI
VIA DON LUIGI STURZO
VIA DON PIETRO BOIFAVA
VIA DON PIETRO TEDOLDI
VIA EMILIO ALESSANDRINI

VIA ENRICO FERMI
VIA EUGENIO CURIEL
VIA FEDERICO FELLINI
VIA FILIPPO TURATI
VIA FRANCESCO PAROLI
VIA FRANCESCO PETRARCA
VIA FRATELLI BANDIERA
VIA FRATELLI CAIROLI
VIA FRATELLI CERVI
VIA FRATELLI ROSSELLI
VIA GAETANO DONIZETTI
VIA GALILEO GALILEI
VIA GIACOMO BRODOLINI
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIACOMO PERLASCA
VIA GIACOMO PUCCINI
VIA GIAN MARIA VOLONTE'
VIA GIOACCHINO ROSSINI
VIA GIOSUE' CARDUCCI
VIA GIOVANNI AGNELLI
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA GIOVANNI FALCONE
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA GIOVANNI RIZZERIO PALAZZI
VIA GIOVANNINO GUARESCHI
VIA GIULIO EINAUDI
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
VIA GIUSEPPE UNGARETTI
VIA GIUSEPPE VERDI
VIA GOFFREDO MAMELI
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA GUIDO ZADEI
VIA ISONZO
VIA LITHOS
VIA LUCHINO VISCONTI
VIA LUIGI PASTEUR
VIA MANTOVA
VIA MARCELLO MASTROIANNI
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA MONTE GRAPPA
VIA NAPOLEONICA
VIA NARCISO BRONZETTI
VIA NAVIGLIO
VIA NICCOLÒ TARTAGLIA
VIA NINO BIXIO
VIA PADRE PIETRO TURATI

VIA PAOLO GENNARI
VIA PAPA PAOLO SESTO
VIA PASQUALE CATANEA
VIA PASUBIO
VIA PESAROLA
VIA PIER PAOLO PASOLINI
VIA PIETRO GOBETTI
VIA PIETRO GOINI
VIA PIETRO MASCAGNI
VIA PONTE MUSIA
VIA PRIMO LEVI
VIA PRIMO MAGGIO
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RESISTENZA
VIA REZZOLE
VIA RISORGIMENTO
VIA ROMANINO
VIA SAN CARLO
VIA SAN DOMENICO SAVIO
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
VIA SAN GAETANO
VIA SAN GIACOMO
VIA SAN MARTINO
VIA SILVIO PELLICO
VIA SORELLE AGAZZI
VIA STAZIONE
VIA TINA MODOTTI
VIA TITO SPERI
VIA TOMASO ALBERTI
VIA TORQUATO TASSO
VIA TURATI
VIA UMBERTO GIORDANO
VIA VALVERDE
VIA VENTICINQUE APRILE
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO BUSI
VIA VITTORIO VENETO
VIA WOLFGANG AMADEUS MOZART
VICOLO DEI CARLI
VICOLO FILATOIO
VICOLO GHIACCIAIA
VICOLO MORETTO
VICOLO QUADRA

IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI REZZATO

A) IMPIANTI PER AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, SOCIALE, CULTURALE E PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA:

N.	UBICAZIONE - VIA	FORMATO/MISURE	MONO/BIFACCIALE	TOTALE SUPERFICIE
1	VIA F.LLI KENNEDY (FRONTE AEREOPLANO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
2	VIA F.LLI KENNEDY (FRONTE ASL)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
3	VIA L. DA VINCI (ALTEZZA RES. ANNI AZZURRI)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
4	VIA DE GASPERI (VICINO A SCUOLE GOINI)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
5	VIA TRIESTE (VICINO TRATTORIA L'ALPINO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
6	VIA ZANARDELLI (FRONTE EDICOLA)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
7	VIA PAPA GIOVANNI XXIII (ALTEZZA VIA ZADEI)	140 X 200	MONOFACCIALE	2,80 MQ
8	VIA PAPA GIOVANNI XXIII (PALAZZETTO S.CARLO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
9	VIA DISPERSI IN RUSSIA (ANGOLO VIA F.LLI CERVI)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
				47,60 MQ

B) IMPIANTI PER AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE, CON RILEVANZA ECONOMICA:

N.	UBICAZIONE - VIA	FORMATO/MISURE	MONO/BIFACCIALE	TOTALE SUPERFICIE
1	VIA F.LLI KENNEDY (FRONTE AEREOPLANO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
2	VIA F.LLI KENNEDY (ZONA C. CRISTALLO FRONTE N. 7)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
3	VIA MILANO (BOCCIODROMO)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
4	VIA MILANO (BOCCIODROMO)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
5	VIA L. DA VINCI (FRONTE FERMATA BUS E N. CIVICO 43)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
6	VIA L. DA VINCI (ALTEZZA RES. ANNI AZZURRI)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
7	VIA L. DA VINCI (INT. VIA SBERNA)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
8	VIA L. DA VINCI (C.CRISTALLO - BANCA)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ

9	VIA ZANARDELLI (PARCO)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
10	VIA ALMICI (FRONTE N. 32)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
11	VIA ALMICI (FRONTE N. 42)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
12	VIA PAPA GIOVANNI XXIII (ALTEZZA VIA ZADEI)	140 X 200	MONOFACCIALE	2,80 MQ
13	VIA PAPA GIOVANNI XXIII (PALAZZETTO S.CARLO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
14	VIA PAPA GIOVANNI XXIII (PALAZZETTO S.CARLO)	140 X 200	BIFACCIALE	5,60 MQ
15	VIA DISPERSI IN RUSSIA (ANGOLO VIA F.LLI CERVI)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
16	VIA S.LLE AGAZZI (FRONTE CHIESA)	200 X 140	MONOFACCIALE	2,80 MQ
17	VIA MANZONI (FRONTE SCUOLA ELEMENTARE)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
18	VIA GARIBALDI (ROTATORIA TREPONTI)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
19	VIA DE GASPERI (VICINO A SCUOLE GOINI)	200 X 140	BIFACCIALE	5,60 MQ
				100,80 MQ



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 51 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 106/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.”

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Settore Contabilita' e tributi

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

Li 22/03/2021

Il/La Responsabile
(SALERI GIANPAOLO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione di Consiglio Comunale

n° 14 del 30/03/2021

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione diventa esecutiva il giorno 03/05/2021 :

X decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)

controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe*

* Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
